

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1985

Modifica dell'articolo 54, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente i cambi di finanziamento

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che detta le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria), l'articolo 54 autorizza il Ministero degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 20 agosto di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati entro la data medesima dall'Ufficio italiano dei cambi. Detti cambi di finanziamento sono, come è noto, utilizzati per fissare gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario successivo a quello della loro determinazione e restano in vigore per tutti i pagamenti in valuta estera da

effettuarsi nel medesimo esercizio successivo.

Tuttavia, poichè nella prassi adottata dal Ministero del tesoro le previsioni di bilancio vanno presentate entro il mese di maggio di ciascun anno, si è verificato in questi ultimi anni che, a causa delle sensibili fluttuazioni valutarie, gli stanziamenti indicati dal Ministero degli affari esteri, in sede di predisposizione della bozza di bilancio, non potendo tener conto della nuova tabella dei cambi di finanziamento, non sono stati valutati correttamente. Ciò ha dato luogo a numerose richieste di variazione di bilancio.

Ritenendosi pertanto necessario ovviare a tali inconvenienti ed avendo ottenuto il formale consenso del Ministero del tesoro, si è predisposto il presente disegno di legge,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

composto di un articolo unico, il quale stabilisce che il primo comma del citato articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, venga modificato nel senso che il Ministero degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, in deroga all'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, è autorizzato ad

inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 1° aprile di ogni anno (anzichè del 20 agosto), tenuto conto dei cambi medi comunicati — entro la data medesima — dall'Ufficio italiano dei cambi.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è così modificato:

« In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministero degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, è autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 1° aprile di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati — entro la data medesima — dall'Ufficio italiano dei cambi. Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri è annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di finanziamento ».